

STUDIO LEGALE SECCIA
Via Torquato Tasso n.31
21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331/321893 - Fax 0331/322584
e-mail studioavvocatoseccia@gmail.com – PEC cristina.seccia@busto.pecavvocati.it
c/o Avv. Andrea Perron-Cabus
Piazza San Babila n.4/A - 20122 Milano

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA - MILANO

RICORSO

proposto da

COMUNE DI BUSTO GAROLFO in persona del Sindaco, Prof. Susanna Biondi -anche giusta delibera di Giunta Comunale n. 172 del 21 dicembre 2015- con sede in Busto Garolfo (20020 - VA), piazza Diaz 1, CF 00873100150, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Seccia (cod. fisc. SCC CST 63L55 B300X), del Foro di Busto Arsizio, PEC cristina.seccia@busto.pecavvocati.it e fax n. 0331/322584 ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'Avv. Andrea Perron in Milano, piazza San Babila 4/A, come da mandato in calce al presente atto, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del presente giudizio all'indirizzo PEC cristina.seccia@busto.pecavvocati.it infra indicato ovvero al numero di fax sopra riportato -ricorrente-

contro

SOLTER S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di chi la rappresenta per legge o per Statuto, C.F. 06791910968, con sede in Paderno Dugnano (MI), via Roma 75, 20037, -resistente-

nonché contro

INERTI ECOTER SGA S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di chi la rappresenta per legge o per Statuto, C.F. 05132650960, con sede in Arluno (MI), via Pogliano 110, 20010, -resistente-

per l'accertamento dell'inadempimento da parte delle resistenti degli obblighi di ripristino ambientale di cui *infra* (relativi ad un'area utilizzata come cava), nonché per la condanna all'esecuzione dei predetti obblighi da parte delle resistenti nonché al risarcimento dei danni.

Riassunto preliminare

Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della mancata e/o inesatta e/o

incompleta esecuzione, da parte delle resistenti, degli obblighi di ripristino ambientale, disciplinati, in particolare della Convenzione fra il Comune di Busto Garolfo, il Comune di Casorezzo, il Parco del Roccolo e la società Cave di Casorezzo S.r.l., sottoscritta il 5.7.2002 stipulata a regolamentazione della (prosecuzione) dell'attività estrattiva di un'area a cava (richiamata poi dalla successiva convenzione del 25.7.2002 fra il Comune di Busto Garolfo e la società Cave di Casorezzo S.r.l. nonché dalle Autorizzazioni Dirigenziali), sita sul territorio del Comune di Busto Garolfo, con i relativi inerenti obblighi nonché la conseguente condanna all'esecuzione dei lavori di ripristino ambientale, da parte dei soggetti inadempienti. Obblighi di ripristino di diversi fondi, che ricadono nell'Ambito Territoriale Estrattivo g11 (di seguito anche solo ATEg11) del vigente Piano Cave della Provincia di Milano, ricompresi nel polo estrattivo "CSR1 Cave di Casorezzo", e parte dei quali ricadente anche nel perimetro del Parco naturale del Roccolo.

Su tali appezzamenti sono state rilasciate – per quanto rileva in questa sede – due successive autorizzazioni dirigenziali, da parte dell'allora Provincia di Milano, allo svolgimento dell'attività estrattiva di ghiaia e sabbia: la n. 63/2002 (sui mappali n. 140, 141, 142, 239) e la n. 101/2005 (sui mappali 124, 125, 126, 127, 128, 129, 166, 167, 168 e 277), in forza delle quali l'originaria proprietaria dei terreni -e originaria titolare dell'attività estrattiva- Cave di Casorezzo S.r.l., ha svolto l'escavazione.

Presupposto e condizione di efficacia di tali autorizzazioni erano, naturalmente, ex LR Lombardia 14/98, le su citate convenzioni, che prevedevano, per quanto interessa in questa sede, un *"preciso disegno di recupero ambientale...."* e perseguivano l'obiettivo che *"cessata l'attività estrattiva, il territorio cavato e recuperato"* costituisse *"una risorsa per il Parco del Roccolo, per le comunità locali e in generale per l'equilibrio ambientale"*.

Si precisa che l'originaria assuntrice degli obblighi, Cave di Casorezzo S.r.l., si è fusa per incorporazione con atto del 30.7.2009 in Inerti Ecoter SGA S.r.l., che poi, con atto del 18.9.2012, ha ceduto il compendio immobiliare incluso nell'ATEg11 (ivi compresi i volumi già cavati per cui è causa) e il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di escavazione, a Solter S.r.l. Conseguentemente, sono così da individuarsi in Inerti Ecoter SGA S.r.l. e Solter S.r.l. i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi convenzionali, in questa sede azionati.

A distanza di anni dall'ultimazione dell'attività estrattiva e dalla scadenza dei termini previsti per i ripristini sui lotti oggetto delle predette autorizzazioni n. 63/2002 e n. 101/2005, infatti, ben poche delle opere previste nelle convenzioni sono state realizzate ed il territorio è

rimasto deturpato.

Pertanto, nell'impossibilità di una risoluzione stragiudiziale della controversia, il Comune di Busto Garolfo si vede costretto ad agire in questa sede.

FATTO

1.- LA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO, IL COMUNE DI CASOREZZO, IL PARCO DEL ROCCOLO E LA SOCIETÀ CAVE DI CASOREZZO S.R.L. DEL 5.7.2002

1.1.- Nel 2002 la società Cave di Casorezzo S.r.l., che già operava su parte del polo estrattivo “*CSR1 Cave di Casorezzo*”, presentava una istanza di ampliamento dell'escavazione (prot. n. 5357 del 14.3.2002 e successiva integrazione del 6.05.2002 prot. n. 8658).

1.2.- In relazione a tale volontà della Cave di Casorezzo S.r.l. di proseguire l'attività estrattiva, si costituiva un tavolo di lavoro tra le parti (pubblica e privata) interessate, protrattosi da luglio 2001 a maggio 2002, all'esito del quale veniva elaborata la bozza della **“Convenzione fra il Comune di Busto Garolfo, il Comune di Casorezzo, il Parco del Roccolo e la società Cave di Casorezzo S.r.l. per la regolamentazione della prosecuzione dell'attività estrattiva”** del Polo Estrattivo CSR1.

Tale convenzione veniva approvata, per quanto riguarda il Comune di Busto Garolfo, con delibera C.C. n. 25 del 30.5.2002 (doc. 1) e veniva **sottoscritta dalle parti in data 5.07.2002** e registrata a Gorgonzola in data 19/07/2002 – Serie II - n. 2951 (doc. 3);

Essa era diretta, tra l'altro, a *“definire modalità e tempistica per il ripristino, affinché la coltivazione di minerali di cava avvenga in coerenza ad un preciso disegno di recupero ambientale e che, cessata l'attività estrattiva, il territorio cavato e recuperato costituisca una risorsa per il Parco del Roccolo, per le comunità locali e in generale per l'equilibrio ambientale”* (art. 3).

1.3.- La Convenzione precisa già all'art.1 quali debbano essere le modalità di ripristino delle aree comprese nel polo estrattivo CSR1 – Cave di Casorezzo, riferendosi a quanto contenuto in particolare:

- negli elaborati grafici (n. 2 “*Ripristino ambientale Superfici*”: doc. 3 bis; n. 3 “*Ripristino ambientale sezioni tipologiche*”: doc. 3 ter)
- nella relazione (che all'art.1 si precisa essere allegata alla delibera del Comune di Busto Garolfo) (doc. 3 quater),

elaborati e relazione allegati, che costituiscono il “progetto” di ripristino e che, a norma dell’art.1, formano parte integrante della convenzione stessa.

Rinviandosi, per quanto riguarda gli elaborati grafici, alla loro diretta visione, si riportano i punti salienti della relazione esplicativa del progetto di ripristino.

Sulla base di quanto si legge in tale Relazione tecnica (al Progetto di ripristino, allegata alla Convenzione del 5.7.2002), *“il pianoro situato a livello campagna (...), la porzione sud-occidentale di fondo cava e la zona orientale”* avrebbero dovuto essere convertiti a bosco planiziale.

Avrebbero dovuto anche essere inserite una radura a prato *“nell’area adiacente al bosco sul piano campagna”* e un’area a bosco igrofilo *“all’interno del bacino imbrifero, sul fondo cava”*.

Si sarebbe dovuta effettuare una impermeabilizzazione del terreno tramite *“uno strato di limo, che garantisce il ristagno delle acque meteoriche e facilita l’attecchimento di piante arboree (ontano, salice) e arbustive adatte a vivere su suoli umidi”*. Il bosco igrofilo, l’area umida e il bosco planiziale avrebbero contribuito dunque ad *“arricchire l’ecosistema di biotopo particolari e validi dal punto di vista naturalistico”*.

“Il progetto indica”, poi, “un’area destinata a prato umido a elevato significato ambientale, perché la creazione di habitat diversificati incrementa la biodiversità locale (biotipo caratterizzato da fauna e vegetazione igrofita)”.

“Per il consolidamento dei versanti e la stabilizzazione dei pendii” si sarebbero dovuti realizzare interventi di ingegneria naturalistica - con *“geosintetici”, “biostuoie” o “biofeltri”* - e, in particolare, *“gradonate miste con talee e piantine di specie autoctone”*. Ulteriori interventi previsti dal Progetto sono *“la stesura di uno strato di 20-25 cm di miscuglio di terra di coltivo e compost (...), l’inserimento di picchetti di ancoraggio in legno e l’utilizzo della georete o biorete”*.

“I prodotti vegetazionali da utilizzare nel progetto di nuova piantumazione sono indicati nelle tabelle inserite nelle tavole di progetto, suddivise secondo l’esposizione al sole dei versanti”. Nella Relazione si precisa che sarebbe stato necessario *“consociare le essenze arboree a specie arbustive”* - le cui caratteristiche vengono meglio specificate nel paragrafo *“dettagli morfometrici del materiale vivaistico da impiegarsi”* - per *“incrementare lo sviluppo e la drittezza del fusto”* e per *“garantire stabilità e autonomia”* garantendo così *“un basso apporto energetico da parte dell’uomo”*.

In base al Progetto, avrebbe dovuto essere costruito nell'area anche un “viale pedonale” - le cui caratteristiche sono descritte nella Relazione stessa - che avrebbe permesso “di accedere con facilità sia al prato umido che nei pressi dello specchio d'acqua”.

Si osserva, infine, che, a conclusione di tutte le operazioni di ripristino, l'area sarebbe stata autosufficiente nel ragionevole “periodo relativamente lungo di esecuzione dell'opera di rinaturalizzazione (mediamente 6-10 anni)”.

1.4.- Inoltre, per quanto rileva in questa sede, anche il successivo art. 9 si occupa ulteriormente delle modalità e anche delle tempistiche dei ripristini: “Cave di Casorezzo dovrà eseguire il recupero ambientale dei lotti in coltivazione già durante l'escavazione in conformità al progetto allegato alla presente. Il ripristino di un lotto scavato sarà eseguito contemporaneamente alla coltivazione del secondo lotto a questi successivo e non superarne la durata. Esempificando, per un progetto di coltivazione in tre lotti, durante lo scavo del terzo lotto dovrà essere eseguito il ripristino del primo. La conclusione del ripristino non potrà eccedere la durata della coltivazione del terzo lotto. L'elaborato n. 2 “Ripristino Ambientale” è concertato con il Parco del Roccolo e realizzato in conformità al Piano Pluriennale degli interventi dello stesso che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto (...) Il ripristino finale dovrà prevedere una morfologia con addolcimento della pendenza delle scarpate, eventualmente creando gradoni anche a piani inclinati per stradine campestri di accesso (...) Per i lotti di nuova escavazione è ammissibile un parziale rimodellamento delle pendenze con successivi riporti di materiali inerti provenienti dall'attività di escavazione quali limi, ciottolame e cappellaccio”.

1.5.- Ancora, a norma del successivo art.10, Cave di Casorezzo si è obbligata a:

“1. mantenere, sia durante le fasi di ripristino ambientale sia successivamente, usi delle aree interessate dall'escavazione compatibili con la salvaguardia ambientale ed in conformità al Piano Pluriennale degli interventi del Parco del Roccolo ed all'allegato progetto di ripristino ambientale

2. a trasferire gli obblighi del presente protocollo di intesa ai successori o aventi causa”.

Come vedremo *infra*, gli obblighi di ripristino previsti da tale Convenzione sono rimasti inadempiti.

2.- LA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E LA SOCIETA' CAVE DI CASOREZZO S.R.L. DEL 25.7.2002

Poco dopo, veniva sottoscritta un'ulteriore convenzione, in data 25.07.2002 (rep. n. 3030: doc. 5), *“fra il Comune di Busto Garolfo e la società Cave di Casorezzo S.r.l. per la determinazione ai sensi della L.R. n. 14/98 degli obblighi cui è condizionato il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava”*, anch'essa già approvata con DGC n. 121 del 2.07.02 (doc. 2) (modificata dalla DGC n. 136 del 16.07.02: doc. 4).

Con tale Convenzione il Comune di Busto Garolfo ha consentito (pag. 3) a Cave di Casorezzo S.r.l. l'attività estrattiva in località via delle Cave, in particolare sulle aree contraddistinte dai mappali n. 140, 141, 142 e parte del 239 del foglio 27, per una superficie complessiva di 43.914 mq, suddivisa in tre lotti (individuati sulle tavole, appunto come lotti n. 1, 2 e 3) e volume complessivo di materiale da cavare non superiore a 348.700 mc.

Tale Convenzione regola, ai sensi dell'art. 15 lett. c) della L.R. 14/1998, tra l'altro, le modalità di riassetto ambientale da realizzare al termine dell'attività estrattiva. In particolare, all'art. 3 lett. d), la Ditta Cave di Casorezzo Srl si impegna *“ad eseguire a proprie spese, nei tempi e nei modi previsti dalla Convenzione di cui all'art. 2 [NdR: la Convenzione su citata del 5.7.2002], le opere di ripristino necessarie a realizzare, secondo le modalità concordate col Comune, la destinazione finale indicata analiticamente nel progetto di coltivazione e recupero allegato, che formano parte integrante della presente convenzione. Così come previsto dall'art.9 della citata convenzione, durante lo scavo del terzo lotto dovrà essere eseguito il ripristino del primo. La conclusione del ripristino non potrà eccedere la durata di coltivazione del terzo lotto”*.

Impegno rinforzato all'art. 8, ove *“la Ditta si impegna all'esatto adempimento a regola d'arte delle prescrizioni e delle opere di coltivazione, ripristino e recupero ambientale”*.

Questa convenzione è conforme alle indicazioni contenute nella Convenzione del 5.7.2005 e *“ne costituisce l'attuazione”*, come anche già osservato dalla stessa Giunta Comunale nella delibera n. 121/2002.

Anche gli obblighi in essa contenuti, come vedremo, sono rimasti inadempiti.

3.- L'AUTORIZZAZIONE N. 63/2002

Sulla base delle due suddette Convenzioni è stata rilasciata una prima Autorizzazione Dirigenziale all'attività estrattiva, da parte della Provincia di Milano, n. 63/2002, del 25.7.2002 (doc. 6), della durata di 2 anni (poi prorogata con l'Autorizzazione n. 56/2004 del 22.4.2004): la Ditta Cave di Casorezzo Srl è stata autorizzata al proseguimento dell'attività

estrattiva di sabbia e ghiaia sui mappali n. 140, 141, 142 e parte del 239 del foglio 27, facenti parte del Polo estrattivo 2 - CSR1 – Bacino 1.

Con riguardo al recupero ambientale, al punto 1 lettera c), l'autorizzazione stabiliva: *“preso atto della Convenzione fra il Comune di Busto Garolfo, il Comune di Casorezzo, il Parco del Rocolo e la Società Cave di Casorezzo per la regolamentazione della prosecuzione dell'attività estrattiva e il ripristino ambientale del polo estrattivo Cave di Casorezzo – Busto Garolfo, approvata in data 30.05.2002, il recupero ambientale dovrà essere effettuato nei modi previsti nell'All. n. 3 “Piano di recupero ambientale – Morfologia e botanica” [doc. 6 bis] e nell'All. n. 4 “Sezioni – Modalità di coltivazione – Recupero ambientale – Lotti – Quote – Livello Falda” [doc. 6 ter]. In particolare durante lo scavo del terzo lotto dovrà essere eseguito il recupero ambientale del primo. Il recupero ambientale dovrà essere completato entro un anno dalla scadenza del presente provvedimento”.*

Elementi fondamentali e condizioni stesse del proseguimento dell'attività estrattiva erano, quindi, anche le modalità di recupero ambientale previste dalla Convenzione del 5.7.2002.

4. - L'AUTORIZZAZIONE N. 101/2005

4.1.- Esauriti i quantitativi autorizzati con l'Autorizzazione n. 63/2002, la Cave di Casorezzo S.r.l. inizia un ulteriore procedimento (con presentazione dell'istanza il 17.1.2005), tendente a ottenere l'autorizzazione al proseguimento dell'attività estrattiva, sempre in località “Via delle Cave” del Comune di Busto Garolfo, ma su ulteriori mappali, i n. 124, 125, 126, 127, 128, 129, 166, 167, 168 e 277 del foglio 27.

4.2.- La Giunta Comunale, con delibera n. 55/2005 del 29.3.2005 (doc. 8), esprimeva parere favorevole al progetto di ampliamento e alla conseguente integrazione in tal senso della Convenzione vigente del 25.7.2002 n. 3030.

4.3.- Seguiva, così, il 29.4.2005, l'Autorizzazione Dirigenziale della Provincia di Milano n. 101/2005 (doc. 9), con cui è stato autorizzato il proseguimento dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia nel Polo Estrattivo 2 – CSR1 – Bacino 1, con ampliamento ai predetti mappali n.124, 125, 126, 127, 128, 129, 166, 167, 168 e 277 del foglio 27, volumi complessivi di materiale da scavare non superiore a 200.000 mc, alla profondità massima di 10 m del p.c. e per la durata di 2 anni dalla notifica all'interessata.

Quanto alle modalità del ripristino, l'Autorizzazione Dirigenziale n. 101/2005 fa espresso riferimento alla Convenzione del 5.7.2002, ed il recupero ambientale viene meglio

dettagliato negli allegati n. 3 e 4.

L'autorizzazione n. 101/2005 , infatti, è rilasciata, ex art.1, *“alle seguenti condizioni”*:

“b) l'attività estrattiva dovrà avvenire secondo le modalità previste nelle Sezioni di cui all'allegato n. 4 “Sezioni-Modalità di coltivazione-Recupero ambientale-Lotti-Quote-Livello falda”;

c) “preso atto della “Convenzione fra il Comune di Busto Garolfo, il Comune di Casorezzo, il Parco del Roccolo e la Ditta Cave di Casorezzo Srl per la regolamentazione dell'attività estrattiva e il ripristino ambientale del polo estrattivo Cave di Casorezzo – Busto Garolfo” stipulata in data 5/7/2002, il recupero ambientale dovrà essere effettuato nei modi previsti nell'Allegato 3 “Piano di recupero ambientale – Morfologia e botanica” (doc. 9 bis) e nell'Allegato 4 “Sezioni – Modalità di coltivazione – Recupero Ambientale – Lotti – Quote – Livello Falda” (doc. 9 ter), limitatamente al fondo cava. Le sponde della nuova fossa potranno essere lasciate temporaneamente allo stato naturale con solo rimodellamento morfologico ed inclinazione finale di 35° per consentire i futuri ampliamenti concordati con le Amministrazioni locali ed il Parco del Roccolo”.

Inoltre, l'Autorizzazione *“dispone di: 2) vincolare la Ditta Cave di Casorezzo S.r.l., titolare dell'autorizzazione, al rispetto degli obblighi assunti nella Convenzione stipulata con il Comune di Busto Garolfo in data 25/7/2002, integrata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 29/3/2005”.*

L'autorizzazione prevede infine che il recupero ambientale sia realizzato entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione stessa (e quindi i primi di maggio del 2008).

5.- L'INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI RIPRISTINO AMBIENTALE.

In esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione, dal 2003 al 2015 sono stati effettuati, da parte dei rappresentanti dei Comuni di Busto Garolfo, di Casorezzo e del Parco del Roccolo, con cadenza pressoché annuale, dei sopralluoghi, diretti a rilevare lo stato dei luoghi e quello di avanzamento dei ripristini ambientali sui lotti di cui alle autorizzazioni.

Dalle verifiche realizzate (per la loro quasi totalità nel contraddittorio di tutte le parti, salvo che nel corso del sopralluogo dell'8.1.2015 e dell'11.6.2015, che avvenivano alla sola presenza dei tecnici comunali e del Parco del Roccolo, e del 19.1.2016, che veniva realizzato dal Comune di Busto Garolfo) circa lo stato di avanzamento delle opere di ripristino, è emerso che le opere di ripristino ambientale poste dalla Convenzioni del 5.7.2002, e quindi dalla Convenzione del 25.7.2002 e dalle Autorizzazioni n. 63/2002 e 101/2005, non sono state

eseguite, nonostante i termini concordati e previsti *ut supra* siano ampiamente decorsi, e, laddove sono almeno iniziate, non sono state ultimate in conformità alle obbligazioni assunte.

In particolare:

- nella relazione del 14.9.2004 (doc. 7), si afferma solo che è stato verificato a vista - senza ausili strumentali e senza misure metriche dirette - lo stato di avanzamento in relazione ai lotti n. 1, 2 e 3 (ovvero quelli oggetto dell'autorizzazione n.63/2002) che pareva *“assonante all'autorizzazione provinciale”* per quanto riguardava la mera *“predisposizione e messa a verde delle scarpate e la finitura del piano di calpestio”*;
- nel verbale del 22.12.2006 (doc. 10), si segnala che *“si è constatato che la piantumazione planiziale ha una fallanzosità elevatissima, tale da non garantire la buona riuscita del rinboschimento e ciò pure a fronte degli ausili allevatori nel frattempo messi in atto dalla società Cave di Casorezzo (tubi adacquatori, protezioni in Shelter e cartoni piacciamanti). Altrettanto è verificato sulle sponde e cioè la stentata colonizzazione, in termini di superficie coperta, da parte dell'arbustame. Dando atto della volontà della Società Cave di Casorezzo di provvedere via via con perfezionamenti progressivi alla miglior efficacia del rinverdimento, si attende un nuovo programma di interventi che contemplino ulteriori attenzioni allevatorie utili alla miglior efficacia dell'operato ripristino (risarcimento fallanze, implemto delle piantine arbustive, loro protezione, bagnature, sfollo periodico vegetazione ecc...)”*;
- nel successivo verbale del 20.12.2007 (doc. 11), si constata che *“circa l'efficacia dell'affrancamento vegetale, stante la stagione di riposo vegetativo, non ne è attestabile l'effettività”*;
- seguiva il sopralluogo del 26.3.2009 (doc. 12), nel quale si accerta che *“rispetto a quanto rilevato in occasione del precedente accesso (20.12.2007) non si ravvisano variazioni quantitative (superfici trattate) e qualitative (attecchimento del materiale vegetale piantumato). Fatta salva la sponda S/E ove il rinverdimento arbustivo ed arboreo è vieppiù evidente, relativamente alla restante parte non si ravvisa alcun attecchimento del materiale a suo tempo piantumato. Ritenendo, tra le concause più determinative dell'insuccesso, la mancanza di capacità di trattenimento idrico, si è suggerito un approvvigionamento tramite derivazione acqua continua dalle rogge...Si attende una proposta d'intervento in tal senso da parte della Società, e conseguentemente la ripresa degli interventi di ripristino già eseguiti per i lotti di escavazione 1-2-3”*;

- nel verbale di visita del 27.5.2010 (doc. 14), presente il dr. Salina per la Inerti Ecoter Srl, si legge, quanto allo stato di consistenza del ripristino ambientale nei sedimi di cui ai lotti n. 1 e 2 di cui al progetto di escavazione e ripristino convenzionati, che *“quanto rilevato è sovrapponibile agli accertamenti eseguiti precedentemente, confermandosi l'inefficacia pressoché totale del rinverdimento arboreo ed arbustivo. A ciò fanno parziale eccezione le sponde, vegetate equitativamente al 50%. È stato altresì eseguito un sondaggio al substrato, che ha restituito l'adeguatezza tessiturale-stratigrafica dei substrati sino alla quota di circa mt. 1,20, ove affiora lo scheletro ghiaioso. Evidente la mancanza di intervento manutentivo a sostegno delle opere piantumatorie. Altresì non disponibile il già richiesto progetto di revisione (o variante) del rinverdimento efficientato dal reperimento idrico”*. Copia del verbale veniva quindi consegnato *“per quanto di competenza e per quanto da praticarsi in ordine agli obblighi convenzionali”* agli “interessati” e pertanto alla Ecoter SGA Srl. Nonostante il sollecito la Inerti Ecoter Srl non provvedeva;

- ancora, nel sopralluogo dell'8.01.2015 (doc. 18), sempre in relazione ai lotti di intervento n. 1, 2 e 3 (di cui all'autorizzazione Provinciale n. 63/2002), si riscontrava che la situazione era sovrapponibile all'evidenza del precedente sopralluogo del 27 maggio 2010:

- *“il suolo, seppur correttamente ricoperto del previsto strato terroso di progetto, non risulta colonizzato dalle specie arboree ed arbustive ivi messe a dimora;*
- *pochi individui arbustivi ed ancor meno arborei sono infatti vegetanti e sparsi in ogni dove, il cui piano di calpestio è viepiù colonizzato da vegetazione spontanea;*
- *la presenza di dischi pacciamanti (i c.d. Shelter) in condizioni di degrado e sparsi in ogni dove, testimoniano l'esser venuta meno della piantumazione;*
- *fanno a ciò parziale eccezione, le sponde dei lotti escavati, ove la vegetazione di progetto risulta insediata per il 50 %”*.

Da quanto sopra descritto si rileva la *“non rispondenza dell'eseguita azione di ripristino agli obblighi convenzionali”* di cui ai lotti di intervento interessati dall'autorizzazione Provinciale n. 63 del 2002 sopra richiamata *“al contempo escludendone una sua evoluzione quanti/qualitativa bastevole ai fini dell'adempimento progettuale”*. *“In vero, unica azione realmente efficace è l'attuazione di una ripiantumazione arborea ed arbustiva, eseguita col metodo “a buche” e cioè inserendo i nuovi esemplari nella vegetazione erbacea oggi presente, al contempo adottando quegli accorgimenti tecnico-allevatori riconducibili alla pratica arboricola (sfollo periodico delle infestanti, protezione*

dei collietti tramite dissuasori e pacciamatura, irrigazione di mantenimento e di soccorso, concimazione e potatura d'allevamento, tutoraggio ecc.)”.

- dal verbale di sopralluogo dell'11.6.2015 e dai rilievi fotografici allegati (doc. 19), emerge ancora che *“fatto salvo approfondimenti d'ufficio inerenti le modalità operative del ripristino previste dal progetto allegato alla convenzione sottoscritta in data 5.7.2002, da un'analisi immediata dei luoghi più precisamente dell'area escavata oggetto di ripristino, si evince la mancata esecuzione di quanto previsto dal progetto sopra indicato – più specificatamente si richiamano i verbali agli atti depositati c/o i comuni in merito”.*
- anche per quanto riguarda i mappali oggetto dell'autorizzazione n.101/2005, nella nota del 5.2.2016 che fa riferimento al sopralluogo del 19.01.2016, redatta dal funzionario incaricato Mario Zanzottera, si legge: *“al termine dell'Autorizzazione Dirigenziale n. 101/2005, la ditta Cave di Casorezzo avrebbe dovuto ultimare i lavori di ripristino di tutte le aree interessate dallo scavo. Da accertamenti eseguiti in più occasioni e date, è emerso che tale ripristino non è mai stato portato a termine. In particolare si attese che in data 19/01/2016 è stato eseguito un nuovo sopralluogo, dallo scrivente, onde poter verificare lo stato dei luoghi; anche in quella occasione si è verificata l'inottemperanza a quanto disposto dall'Autorizzazione Dirigenziale Provinciale 101/2005 succitata”.* A tale nota si allegano 2 foto, da cui risulta che non vi è rispondenza tra lo stato dei luoghi e quanto sarebbe dovuto essere realizzato secondo il progetto di ripristino (doc. 26).

6.- LE VICENDE SOCIETARIE E IL TRASFERIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI IN CAPO A CAVE DI CASOREZZO S.R.L. A INERTI ECOTER SGA S.R.L. E A SOLTER S.R.L.

Premessa. Sull'obbligo ex art. 10 punto 2 della Convenzione del 5.7.2002 di “trasferire gli obblighi del presente protocollo di intesa ai successori o aventi causa”.

La Convenzione in oggetto prevede, all'art. 10 punto 2, che Cave di Casorezzo Srl *“si obbliga (...) a trasferire gli obblighi del presente protocollo di intesa ai successori o aventi causa”*: così gli obblighi di ripristino previsti dalla Convenzione, che originariamente facevano capo a Cave di Casorezzo S.r.l., si sono, poi, trasferiti a Inerti Ecoter e infine a Solter S.r.l., in particolare in relazione alle vicende che si vanno ora brevemente a ricostruire.

6.1. – La fusione per incorporazione di Cave di Casorezzo Srl in Inerti Ecoter SGA Srl

Con atto di fusione del 30.7.2009, la Ditta Cave di Casorezzo S.r.l. veniva incorporata

nella Società Inerti Ecoter SGA Srl (doc. 13). All'art. 3 dell'atto di fusione si legge, per quanto occorra: *“La Società incorporante “Inerti Ecoter SGA S.r.l.” subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, contrattuali od extracontrattuali, in tutti i diritti sia di natura civilistica che di natura amministrativa facenti capo alla società incorporata. L'Organo amministrativo della società incorporata ha già garantito la massima collaborazione, ove necessario, al fine di rendere noto ai terzi il subingresso della società incorporante e di garantire l'assoluta continuità in tutti i rapporti e gli affari correnti alla data di cui al precedente articolo 2)”* [data in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 c.c.]. *“Da tale data, la società incorporante “INERTI ECOTER SGA S.R.L.” è pertanto legittimata ad esercitare tutti i diritti e ad adempiere a tutti gli obblighi che facevano capo alla società incorporata “CAVE DI CASOREZZO S.R.L.” unipersonale”.*

Tra questi obblighi rientrano senz'altro quelli per cui è causa. Pertanto, la Inerti Ecoter SGA Srl è, senz'altro, tenuta a rispondere - in via solidale con Solter Srl per quanto si dirà nel prosieguo - dell'indadempimento alle predette obbligazioni e del correlativo obbligo di adempimento.

6.2. - La cessione di ramo d'azienda da Inerti Ecoter SGA Srl a Solter Srl

Con atto cessione di ramo d'azienda del 18.9.2012 (doc. 15), efficace dal 20.12.2012, la Solter S.r.l. è subentrata alla Inerti Ecoter SGA S.r.l. nel ramo d'azienda *“denominato Cave di Casorezzo”* *“avente ad oggetto l'attività di escavazione e smaltimento di materiale inerte”* (così si legge già nella premessa C dell'atto notarile di cessione) *“completo dell'autorizzazione che consente l'esercizio delle relative attività d'impresa”* (punto I premesse).

Inoltre, all'art. 3 pag.17 si prevedeva, laddove non si fosse verificato di diritto, che le parti attuassero il *“trasferimento di tutti ... i rapporti contrattuali, concessioni, autorizzazioni .. inerenti il ramo d'azienda in oggetto”.*

Con tale atto, peraltro, la Inerti Ecoter SGA S.r.l. ha trasferito a Solter S.r.l. *“il compendio immobiliare sito nei comuni di Casorezzo e Busto Garolfo costituito dalla porzione di volumi cavati e corrispondenti ai giacimenti inclusi nell'ATEg11, in relazione ai quali è già stata effettuata l'escavazione”* oltrechè la *“porzione di volumi da cavare e corrispondenti ai giacimenti inclusi nell'ATEg11 diversi da quelli su cui insistono i volumi cavati”* (all. A: doc. 15 bis).

Dunque, la Solter S.r.l. subentrava a Inerti Ecoter SGA S.r.l. nei rapporti attivi e

passivi del ramo d'azienda "*Cave di Casorezzo*" e comunque anche nel ramo relativo all'attività di escavazione, nonché nella proprietà delle aree ricomprese nell'ATEg11, ivi compresi i mappali n. 140, 141, 142 e parte del 239 del foglio 27, già oggetto dell'autorizzazione n.63/2002, nonché i mappali n.124, 125, 126, 127, 128, 129, 166, 167, 168 e 277 del foglio 27, già oggetto dell'autorizzazione n.101/2005.

6.3. - La dichiarazione di Solter Srl di subentro negli obblighi convenzionali

Solter S.r.l., a seguito del subentro nel ramo d'azienda avente ad oggetto- come detto- anche l'attività di escavazione, con atto del 1.03.2013 rivolto al Comune di Busto Garolfo, al Legale del Parco del Roccolo e al Comune di Casorezzo (doc. 16), afferma che, premesso "*che la nostra società ha acquistato tutti gli appezzamenti di terreno ubicato all'interno dell'Ambito Territoriale Estrattivo g11, precedentemente di proprietà della Cave di Casorezzo Srl*" e richiamata la convenzione "*sottoscritta in data 25 luglio 2007*" (*rectius*, 2002) e "*la Convenzione del 5 luglio 2002 tra Comune di Busto Garolfo, Comune di Casorezzo, Parco del Roccolo e società Cave di Casorezzo*" "**si impegna a subentrare nelle convenzioni e nelle garanzie fideiussorie prestate**".

Non vi è dubbio che con tale dichiarazione Solter S.r.l. ha confermato (ovvero ha riconosciuto ovvero si è assunta) espressamente gli obblighi previsti dalle Convenzioni 5.7.2002 e 25.7.2002, compresi, quindi, quelli di ripristino.

7.- SULL'INUTILE ESPERIMENTO DI UN TENTATIVO DI DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE.

Con delibera di GC n. 84 del 23.6.2015 (doc. 20) - invero oggetto di un giudizio pendente avanti a Codesto Ecc.mo TAR proposto da Solter S.r.l. - il Comune di Busto Garolfo revocava la delibera n. 8 del 23.1.2012 , con cui era stato approvato un "Protocollo di Intenti" del 21/1/2012, tra la Inerti Ecoter SGA S.r.l., il Comune di Busto Garolfo e il Comune di Casorezzo, per verificare la possibilità di concordare gli indirizzi per le opere di recupero nell'ambito dell'ATEg11 e di definire il ripristino del sito estrattivo. Con la medesima delibera di G.C. si dava atto che a quella data -come risultava dall'allegato sopralluogo dell'11.6.2015 (doc. 19)- non erano state effettuate le previste attività di recupero ambientale, e si determinava "di comunicare alla ditta Solter Srl, attuale titolare degli obblighi convenzionali di ripristino ambientale, la conseguente decadenza del protocollo d'intesa approvato con la predetta deliberazione, invitando la medesima a presentare entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, un crono-programma per il ripristino ambientale

secondo le modalità previste dal progetto allegato alla convenzione stipulata in data 5-7-2002”.

Con nota del 25.6.2015 n. 9827 (doc. 21) il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Busto Garolfo trasmetteva, quindi, il provvedimento di revoca della deliberazione e diffidava la Solter a presentare un cronoprogramma dei ripristini, redatto in conformità alla convenzione stipulata nel luglio 2002.

In riscontro a tale comunicazione, Solter S.r.l., con proprio scritto del 6.7.2015 rivolto a Comune di Busto Garolfo, Comune di Casorezzo e Parco del Roccolo (doc. 22), comunicava, tra l'altro, di ritenere di non essere tenuta ad adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione del 2002 per asserita intervenuta prescrizione decennale, ma senza in alcun modo escludere che l'obbligo di ripristino sia ad essa riconducibile.

Con lettera del 22.7.2015 (doc. 23) il Comune di Busto Garolfo tornava a diffidare la Solter Srl all'adempimento degli obblighi, senza, tuttavia, riuscire ad ottenere bonariamente l'adempimento degli obblighi e vedendosi, così, costretto ad agire in questa sede, al fine di ottenere una condanna all'esecuzione coatta.

*** ** ***

Si precisa da subito che il Comune di Busto Garolfo si riserva espressamente di escutere le fidejussioni prestate a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi convenzionali, nonché di promuovere il procedimento amministrativo di esecuzione d'ufficio, anche previsto dalla LR 14/1998 ed ogni altro procedimento o azione comunque nominati, di qualsiasi specie e configurabili, sia di natura pubblica che privata, a tutela della situazione de qua. Stante le poche risorse di personale, che allo stato potrebbero essere impiegate a tal scopo, e le difficoltà connesse all'esecuzione delle opere su suolo privato, ritiene attualmente rispondente al suo interesse di ricorrere all'Autorità giudiziaria per la condanna delle resistenti e successivamente per l'esecuzione coatta della auspicata sentenza, senza che tale determinazione comporti rinuncia ad alcunchè.

** *** **

MOTIVI DI DIRITTO

PREMESSA: Sulla qualificazione delle Convenzioni de qua (e sulla soggezione alla giurisdizione del GA).

Come emerge da quanto fin qui esposto, la presente controversia ha ad oggetto l'esecuzione degli obblighi di ripristino ambientale, assunti nell'ambito di convenzioni ex

art.15 LR Lombardia 14/98, che si inseriscono nel procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione all'escavazione, quale condizione cui è subordinato il rilascio stesso.

L'obbligazione all'esecuzione dei ripristini trova, dunque, la sua fonte nelle convenzioni *inter partes* oltrechè nei provvedimenti autorizzativi medesimi.

Ci si trova, dunque, di fronte da un lato a provvedimenti amministrativi, quali sono le autorizzazioni, e dall'altro a convenzioni, tra il soggetto privato e la PA, che si inseriscono all'interno del procedimento amministrativo e divengono condizione stessa di rilascio del provvedimento finale.

Pare, dunque, alla presente difesa che le convenzioni in esame siano assimilabili alle convenzioni urbanistiche di lottizzazione, pacificamente ritenute accordi ex legge 241/90 (per tutte SSUU 1763/2002). Ugualmente TAR Toscana 1446/2009 ha confermato la qualificazione, quale accordo ex art.11 legge 241/90, di una convenzione di lottizzazione, confermando la giurisdizione amministrativa in materia di adempimento di obblighi da essa derivanti, anche quando sia la PA il soggetto ricorrente.

Il concetto di "accordo" viene interpretato in modo molto estensivo dalla giurisprudenza amministrativa: è stato, ad esempio, ritenuto accordo procedimentale una convenzione stipulata dai Monopoli di Stato con una società per la gestione del gioco lecito (CdS 4795/2011).

Peraltro, quand'anche si ritenesse l'obbligazione in capo a Solter S.r.l. (tale inciso non può evidentemente valere per Inerti Ecoter SGA S.r.l.) derivante (solo) dall'obbligo di cui alla nota 1.3.2013 (punto 6.3 sopra in fatto), nulla cambierebbe. Infatti, anche in tal caso, potrebbe giovare il richiamo a Cass. SSUU 3181/2012, che ha ritenuto che la domanda introdotta in giudizio da un Comune per la condanna del privato all'adempimento degli obblighi - da questo assunti con un atto d'obbligo - ha ad oggetto un atto qualificabile quale accordo ex art.11 legge 241/90, ed è, dunque, soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

D'altra parte, non si discute in questa sede del pagamento del contributo di cava, ove è nota la pregressa giurisprudenza che rinvia alla giurisdizione del GO.

Si discute, invece, di una materia in cui opera pur sempre la Pubblica amministrazione come autorità. Tanto è vero che ad essa sono attribuiti dalla legge (nel nostro caso LR 14/98) vari poteri autoritativi in relazione al rispetto degli obblighi convenzionali (art. 18: decadenza dell'autorizzazione; art. 20: sospensione e cessazione dell'attività; art. 21: esecuzione d'ufficio).

Dunque, dalla assimilazione agli accordi procedurali ex art. 11 legge 241/90, nessun dubbio può residuare sull'applicazione de *“i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili”* e sulla giurisdizione esclusiva del GA ex art.133 d.lgs. 104/2010.

Naturalmente, nulla cambierebbe in merito all'applicazione dei principi civilistici, qualora la convenzione si dovesse qualificare *sic et simpliciter* come contratto.

I. SULLA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE DI ADEMPIMENTO EX ART. 1453 C.C. E DI CONDANNA ALL'ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA EX ART. 2931 C.C.

Si è detto sopra dell'interesse e della *ratio* della determinazione in capo al Comune di perseguire questa strada, al fine di ottenere l'adempimento degli obblighi di ripristino da parte dei soggetti obbligati.

Nessun dubbio può ormai sussistere in merito all'impiego da parte del GA delle categorie civilistiche, in particolare

I.1.- Sulla legittimazione in capo al Comune di Busto Garolfo.

Il Comune di Busto Garolfo è stato soggetto sottoscrittore e contraente di entrambe le Convenzioni contenenti gli obblighi di ripristino e, dunque, legittimato e interessato alla proposizione di tutte le azioni inerenti.

Peraltro, a norma dell'art. 7 dell'autorizzazione n. 101/2005 il sindaco del comune di Busto Garolfo ha la *“vigilanza sull'attività della ditta per quanto concerne il recupero ambientale della zona durante e al termine della coltivazione”*.

E ancora, la LR Lombardia 14/98 pone proprio a carico del Comune competente per territorio (i mappali per i quali si agisce sono siti, appunto, nel Comune di Busto Garolfo) il potere dell'esecuzione d'ufficio delle opere di riassetto ambientale.

I.2.- Sull'esperibilità dell'azione di adempimento e di condanna all'esecuzione in forma specifica.

I.2.1.- Innanzitutto, in via generale, Consiglio di Stato, sez. IV, n.3295/2014 ha affermato l'applicabilità dell'art.1453 c.c. in sede di esecuzione di accordi ex art.11 legge 241/90: *“In caso di inadempimento .. degli obblighi (NdR di lottizzazione) da ciascuna parte assunti con la stipula dell'accordo, il creditore deve poter contare su tutti i rimedi offerti dall'ordinamento ad un creditore, che derivi tale sua posizione da un contratto di diritto privato, per poter realizzare coattivamente il proprio interesse. Una volta, insomma, accertata l'equipara-*

zione tra convenzione di lottizzazione ed accordo sostitutivo, occorre far conseguire a tale premessa (la riconduzione della fattispecie all'istituto dell'accordo sostitutivo e, quindi, nell'alveo della giurisdizione esclusiva) una tutela della situazione giuridica sottesa, che possa definirsi piena. A questo scopo, non può che valorizzarsi, per regolare la fattispecie, il rinvio ai principi ricavabili ed alle azioni previste nel codice civile in materia di obbligazioni e contratti.”.

Nello stesso senso, anche TAR Sardegna, n.185/2015, che richiama a sua volta una pronuncia del TAR Lombardia – Brescia n.1157/2003, emessa in un caso di inadempimento a realizzare le opere di urbanizzazione della lottizzazione. Il TAR ha affermato che poiché l'art.11, co.2 legge 241/90 rende applicabili espressamente agli accordi procedimentali i principi del codice civile, sussiste la possibilità di esercitare l'ordinaria azione di adempimento di cui all'art.1453, co.1 c.c., che serve a far conseguire un titolo esecutivo da poter azionare attraverso l'esecuzione forzata in caso di inottemperanza alla sentenza.

E ancora TAR Toscana, n.1446/2009, pronunciata in materia di inadempimento di una convenzione urbanistica (*alias* accordo sostitutivo ex art.11 legge 241/90), da cui si ricava un'evidente equiparazione di tutela negoziale in sede amministrativa, con conseguente piena applicazione dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti (inadempimento ex art.1453 c.c.) e dell'esecuzione in forma specifica, quale rimedio volto a ottenere la medesima prestazione dedotta in accordo (art.2931 c.c.). E' stata, pertanto, riconosciuta legittima l'azione della PA, che a fronte dell'accertato persistente e definitivo inadempimento dei lottizzanti, e permanendo l'interesse alla realizzazione delle opere poste a loro carico, ha proposto ricorso con cui ha inteso chiedere la condanna in solido dei convenuti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ai sensi dell'art.1453 c.c.

I.2.2.- Non si può non invocare, in questa sede, anche **SSUU n. 4683/2015** (che ha confermato una pronuncia dell'AP del CdS n. 28/2012). Con essa è stato affrontato il tema dell'esperibilità davanti al GA del rimedio dell'esecuzione specifica di un atto d'obbligo assunto dal privato verso la PA. Si trattava di un giudizio, introdotto dal Comune di Roma avanti al TAR, al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento del privato agli obblighi derivanti da un atto d'obbligo assunto (avente ad oggetto, in quel caso, il trasferimento in favore della PA di alcune aree) e l'emanazione di una sentenza ex art.2932 c.c. (peraltro previa richiesta cautelare di immissione provvisoria nel possesso dei beni). Le Sezioni Unite, come è noto, hanno ritenuto sussistere la giurisdizione esclusiva del GA e hanno affermato la compa-

tibilità dell'azione di esecuzione in forma specifica con la struttura dell'attuale processo amministrativo. Piena conferma, quindi, dell'eseribilità davanti al GA, da parte di un Ente pubblico, dell'azione di esecuzione in forma specifica, anche dell'obbligo di contrarre (oltre a AP del CdS n. 28/2012, CdS n.2316/2013 relativa all'esecuzione di obblighi nascenti da una convenzione stipulata tra un Comune ed un privato, volta a disciplinare il contenuto, anche futuro, di concessioni e convenzioni edilizie; anche CdS, n.874/2013). La giurisprudenza ha anche affermato che, onde garantire una tutela piena ed effettiva alle situazioni giuridiche ex art. 1 codice processo amministrativo e art. 24 Cost., alla protezione dei diritti davanti al GA deve riconoscersi la stessa protezione garantita davanti al GO e, dunque, le medesime azioni. Chiarissima sul punto l'affermazione che la possibilità di promuovere l'azione costitutiva dell'obbligo di contrarre non potrebbe trovare ostacolo neppure nel principio di tipicità delle azioni, poiché l'effettività della tutela giurisdizionale può essere assicurata soltanto con l'atipicità delle forme di tutela. La Cassazione ha altresì aggiunto che nelle controversie rimesse alla giurisdizione esclusiva rientra nei poteri del GA erogare ogni forma di tutela giurisdizionale prevista dalla legge per i diritti soggettivi, senza necessità di alcuna puntuale ricompreensione od esclusione, quanto alla natura della tutela, salvo eventuali specificazioni quanto a tempi e modalità di esercizio. Inoltre a sostegno della su richiamata impostazione, le Sezioni Unite ribadiscono che, se si tratta di una controversia in materia di accordi ex art.11 legge 241/90, tale norma espressamente richiama "i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili".

I.2.3.- Da ultimo, giova anche ricordare **Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3570/2014,** ove il giudizio verteva sull'adempimento dell'obbligo convenzionale di sistemazione finale della cava oggetto di autorizzazione alla coltivazione, secondo le modalità previste nella convenzione tra l'Amministrazione comunale e la dante causa della ricorrente. La fattispecie era in parte differente da quella sottoposta all'intestato Tribunale, poiché si discuteva della legittimità di una diffida alla sistemazione emanata dalla PA ed il soggetto ricorrente era il privato, precedente proprietario delle aree e titolare dell'autorizzazione. Ad ogni buon conto, il richiamo giova per l'affermazione di alcuni principi:

- l'obbligazione di ripristino dell'area di cava grava sulla società autorizzata alla coltivazione e su coloro che sono ad essa succeduti;
- **la normativa in materia deve ritenersi preordinata ad impedire operazioni di elusione degli obblighi inerenti;**

- il soggetto debitore dell'obbligo di sistemazione dell'area, assunto con l'atto convenzionale, grava sul sottoscrittore della convenzione e sui suoi successori;
- sono applicabili alla materia le norme sulle obbligazioni in generale, ed in particolare l'istituto dell'inadempimento;
- il precedente proprietario non può invocare l'istituto dell'impossibilità di adempiere, essendo ad esso imputabile ex art.1256 c.c. e 1218 c.c., perché discendente da un suo comportamento adottato in violazione degli obblighi convenzionali;
- da ultimo, potrebbe anche invocarsi la qualificazione dell'obbligo come onere reale: con la conseguenza che nel caso di alienazione di un bene sottoposto all'onere reale, il creditore acquista nei confronti dell'avente causa i medesimi diritti che aveva nei confronti dell'originario proprietario, che però continua a essere obbligato in proprio, secondo le regole della solidarietà.

I.3.- Sulla sussistenza dei presupposti dell'azione e sull'inadempimento agli obblighi convenzionali imputabile alle resistenti.

Da quanto esposto in fatto emerge con chiarezza il contenuto dell'obbligo di ripristino ambientale in capo ai soggetti obbligati ed il loro persistente imputabile inadempimento, a fronte dell'intervenuta palese scadenza dei termini previsti (da ultimo, per quanto riguarda i mappali oggetto dell'autorizzazione n.101/2005, perlomeno dal 29.4.2008, ovvero un anno dopo la scadenza dell'autorizzazione, che aveva durata di due anni e portava la data del 29.4.2005).

Nessun dubbio, quindi, sulla proponibilità e fondatezza dell'azione.

II. SULLA SUSSISTENZA DEGLI OBBLIGHI DI RIPRISTINO AMBIENTALE DE QUO IN CAPO A INERTI ECOTER S.R.L. E A SOLTER S.R.L.

Giova da subito il richiamo al principio -ormai pacifico in giurisprudenza- nell'assimilabile materia delle convenzioni di lottizzazione, che individua i soggetti privati obbligati al rispetto della convenzione, oltre che nelle parti originarie e in coloro che richiedono la concessione edilizia, se diversi dai primi, anche in chi realizza le opere di trasformazione urbana od edilizia e in tutti i suoi aventi causa in quanto subentranti nelle aree oggetto del piano di lottizzazione. *Ex multiis* Cassazione, sezione II, 27.8.2002, n.12571, che afferma *“la natura reale dell'obbligazione in esame riguarda dunque i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione, quelli che realizzano l'edificazione ed i loro aventi causa”*. In senso conforme, TAR Sicilia - Catania, 29.10.2004, n.3011; TAR

Lombardia – Brescia, 13.8.2003, n.1157; TAR Toscana – Firenze, 20.12.1999, n.1096.

II.1.- SUL TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI RIPRISTINO DA CAVE DI CASOREZZO S.R.L. A INERTI ECOTER SGA S.R.L. A SEGUITO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE. ART. 2504BIS C.C.

Si è richiamato sopra in fatto (6.1.) il contenuto espresso dell'atto di fusione del 30.7.2009, con cui la Ditta Cave di Casorezzo S.r.l. veniva incorporata nella Società Inerti Ecoter SGA Srl, ove all'art.3 si legge, per quanto occorra: *“La Società incorporante “Inerti Ecoter SGA S.r.l.” subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, contrattuali od extracontrattuali, in tutti i diritti sia di natura civilistica che di natura amministrativa facenti capo alla società incorporata. Da tale data (NdR: data in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 c.c), la società incorporante “INERTI ECOTER SGA S.R.L.” è pertanto legittimata ad esercitare tutti i diritti e ad adempiere a tutti gli obblighi che facevano capo alla società incorporata “CAVE DI CASOREZZO S.R.L. unipersonale””*.

Inoltre, l'art. 2504bis c.c. prevede che *“la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”*.

Nessun dubbio, quindi, circa l'avvenuto subentro da parte di Inerti Ecoter SGA S.r.l. in tutti i rapporti, ivi compreso quello in esame, facenti in precedenza capo a Cave di Casorezzo S.r.l.

II.2.- SULLA RESPONSABILITA' DI SOLTER S.R.L., IN VIA SOLIDALE CON INERTI ECOTER S.R.L., IN FORZA DELLA CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA: ART. 2555 c.c. - 2558 c.c.

II.2.1. - Si è detto in fatto (6.2.) anche che con atto cessione di ramo d'azienda del 18.9.2012, la Solter S.r.l. è subentrata alla Inerti Ecoter SGA S.r.l. nel ramo d'azienda *“denominato Cave di Casorezzo” “avente ad oggetto l'attività di escavazione e smaltimento di materiale inerte”* (così si legge già nella premessa C dell'atto notarile di cessione) *“completo dell'autorizzazione che consente l'esercizio delle relative attività d'impresa”* (punto I premesse).

Così come previsto dall'art. 2558 c.c. per i rapporti contrattuali, l'acquirente d'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda. La successione, è un effetto naturale del trasferimento d'azienda e avviene *ipso iure* per effetto del contratto medesimo.

Nessun dubbio, quindi, può sussistere, che Solter S.r.l., in forza del contratto di

cessione del ramo d'azienda avente ad oggetto l'escavazione - con cui peraltro è stata ceduta anche la proprietà dei mappali in questione – sia subentrata nei doveri di ripristino ambientale facenti capo al ramo d'azienda “*denominato Cave di Casorezzo*” “*avente ad oggetto l'attività di escavazione e smaltimento di materiale inerte*” (essendo divenuta anche proprietaria dei terreni *de quibus*).

A maggior ragione, si ricordi che, all'art.3 pag.17 dell'atto di cessione si prevedeva, laddove non si fosse verificato di diritto, che le parti attuassero il “*trasferimento di tutti ... i rapporti contrattuali, concessioni, autorizzazioni .. inerenti il ramo d'azienda in oggetto*”.

Con tale atto, peraltro, la Inerti Ecoter SGA S.r.l. ha trasferito a Solter S.r.l. “*il compendio immobiliare sito nei comuni di Casorezzo e Busto Garolfo costituito dalla porzione di volumi cavati e corrispondenti ai giacimenti inclusi nell'ATE11, in relazione ai quali è già stata effettuata l'escavazione*” oltrechè la “*porzione di volumi da cavare e corrispondenti ai giacimenti inclusi nell'ATE11 diversi da quelli su cui insistono i volumi cavati*” (all.A).

Dunque, la Solter S.r.l. subentrava a Inerti Ecoter SGA S.r.l. nei rapporti attivi e passivi del ramo d'azienda “*Cave di Casorezzo*” ed anche nella proprietà delle aree ricomprese nell'ATEg11, ivi compresi i mappali n. 140, 141, 142 e parte del 239 del foglio 27, di cui all'autorizzazione n.63/2002, nonché i mappali n.124, 125, 126, 127, 128, 129, 166, 167, 168 e 277 del foglio 27, di cui all'autorizzazione n.101/2005.

Tale è sicuramente quanto risulta dal contratto di cessione *inter partes*.

II.2.2. - A conferma anche la lettera del 1.03.2013 - già in fatto sub 6.3. - rivolta al Comune di Busto Garolfo, al Legale del Parco del Roccolo e al Comune di Casorezzo, cui deve attribuirsi valore confessorio sul punto del trasferimento degli obblighi convenzionali (cfr. anche nel prosieguo II.4). Peraltro, Solter S.r.l., nella corrispondenza intercorsa e agli atti, non ha mai contestato di essere essa stessa tenuta agli obblighi di ripristino ambientale, con ciò riconoscendo di essere titolare della relativa obbligazione.

II.2.3.- A conferma del passaggio del ramo di azienda relativo alla escavazione di inerti, sta anche il fatto che la Solter Srl ha manifestato interesse alla predetta attività e proprio nella stessa area regolata dalla Convenzione, presentando, per il medesimo ambito estrattivo territoriale, diversi progetti che regolano l'attività di coltivazione di cava.

Ciò risulta innanzitutto dal “*Progetto di gestione produttiva dell'ATEg11, del Piano*”

cave della Provincia di Milano" presentato dalla stessa Solter Srl a luglio 2014, ed in particolare dalla "Relazione tecnica" ad esso allegata (redatta da Te A. Consulting) (doc. 17). Infatti, al punto 7, pagina 39, si legge: *"Data l'esistenza di aree già cavate e la presenza di attività collaterali, l'attività estrattiva seguirà un percorso di avanzamento teso a rendere funzionale il successivo progressivo recupero ambientale delle aree. La coltivazione procederà pertanto a completare le aree relitte dalla passata attività, procedendo poi, in fasi successive alla coltivazione delle aree di giacimento più vaste"*.

La Relazione in questo punto fa riferimento alla fase 1 di coltivazione del Progetto (su cui si veda anche pagina 43 della stessa relazione), relativa all'attività di coltivazione da svolgersi proprio su quei mappali sui quali era già stata realizzata l'attività di escavazione al momento della cessione e su cui non sono stati realizzati i ripristini.

In secondo luogo, anche il *"Progetto di gestione produttiva ATEg11 e Recupero ambientale di parte dell'Ambito con riempimento mediante Rifiuti Non Pericolosi"* – per cui la Solter Srl ha presentato istanza di VIA e AIA in data 16.06.15, protocollo n. 152189 – prevede un progetto di coltivazione (in particolare, si veda pag. 63/94 della *"Relazione tecnica integrativa"* di gennaio 2016: doc. 25), riguardante in parte anche i mappali già escavati al momento della cessione.

Tutto ciò contribuisce a dimostrare che Solter Srl ha acquistato dalla Inerti Ecoter SGA Srl il ramo d'azienda (anche) relativo alla coltivazione di cava, subentrando nei relativi rapporti contrattuali.

II.2.4.- Sul punto giova solo svolgere una precisazione, a garanzia dell'effettività degli impegni assunti verso la PA e onde evitare comportamenti elusivi e in frode al comune creditore della prestazione. **L'art. 2558 c.c., infatti, non consente di riservare al cedente, con efficacia, esterna singoli aspetti o crediti inerenti rapporti contrattuali ceduti. La cessione determina, infatti, il subentro nel rapporto contrattuale intero, per quanto ci interessa, la titolarità sui volumi cavati oltrechè il diritto di cavare, e cioè il subentro nel complesso di prestazioni, obblighi e diritti dal medesimo scaturenti. Ne consegue l'inopponibilità alla PA di un eventuale diverso patto.**

Infine, oltre a richiamarsi le pronunce già sopra citate in merito ai soggetti responsabili, si deve richiamare anche una pronuncia in tema di obbligazioni per l'esecuzione di opere di urbanizzazione: la Cassazione (n. 4301/99) ha, infatti, ribadito con chiarezza il subentro dell'acquirente dell'azienda nei singoli rapporti contrattuali della cedente e la

conseguente responsabilità per inadempimento da parte della cessionaria, a prescindere dalla riscontrabilità delle relative poste nelle scritture contabili (nella specie si era verificato il conferimento ad una società del ramo di un'altra azienda, comprensivo delle attività produttive e di commercializzazione inerenti ad una lottizzazione immobiliare, con conseguente ritenuta responsabilità della cessionaria per l'inadempimento delle obbligazioni, relative all'esecuzione di opere di urbanizzazione, contrattualmente assunte dal cedente).

II.3.- IN VIA SUBORDINATA: SULL'ESISTENZA DI UN ONERE REALE O DI UN'OBLIGAZIONE PROPTER REM.

Si è più volte detto che il compendio immobiliare è stato trasferito nella proprietà di Solter S.r.l. Si deve, dunque, ritenere che, quand'anche non fosse condivisibile la ricostruzione appena operata, in merito alle conseguenze giuridiche del trasferimento del ramo d'azienda da Inerti Ecoter SGA S.r.l. a Solter S.r.l., il trasferimento della titolarità dei terreni oggetto delle convenzioni, comporta *ipso iure* anche il trasferimento degli obblighi convenzionali di ripristino ambientale ad essi connessi.

L'obbligazione inerente, dunque, ben potrà al più qualificarsi come onere reale, obbligazione *propter rem* ovvero, comunque, secondo la qualificazione giuridica che l'Ecc.TAR, cui compete, vorrà dare. D'altra parte, se si dovesse ritenere diversamente, lo spazio per comportamenti elusivi e fraudolenti sarebbe abnorme.

II.4.- IN VIA SUBORDINATA, SULLA CONFESSIONE (art. 2733-2735 c.c.) OVVERO SUL RICONOSCIMENTO DELL'OBLIGO (art. 1988 c.c.) OVVERO SULL'ASSUNZIONE DI UN IMPEGNO UNILATERALE DI ADEMPIMENTO DA PARTE DI SOLTER S.R.L.(art. 1333 c.c.) OVVERO ANCORA SULL' IMPEGNO UNILATERALE-ACCORDO EX ART. 11 LEGGE 241/90.

Da ultimo, merita senz'altro un richiamo (già in fatto sub 6.3.) la nota del 1 marzo 2013 rivolta al Comune di Busto Garolfo, al Legale del Parco del Roccolo e al Comune di Casorezzo, con cui la Solter S.r.l., premesso “*che la nostra società ha acquistato tutti gli appezzamenti di terreno ubicato all'interno dell'Ambito Estrattivo g11, precedentemente di proprietà della Cave di Casorezzo Srl*” e richiamata la convenzione “*sottoscritta in data 25 luglio 2007*” (rectius, 2002) e “*la Convenzione del 5 luglio 2002 tra Comune di Busto Garolfo, Comune di Casorezzo, Parco del Roccolo e società Cave di Casorezzo*” “**si impegna a subentrare nelle convenzioni e nelle garanzie fideiussorie prestate**”.

Tale nota pare risultare, perlomeno, una riconferma del trasferimento, anche in capo a

Solter S.r.l., negli obblighi di cui alle Convenzioni (peraltro ivi espressamente richiamate!).

Pare ragionevole attribuire ad essa valore confessorio circa l'avvenuta successione negli obblighi convenzionali, con conseguente piena prova della loro titolarità (ex artt.2735-2733 c.c.), ovvero, subordinatamente, di ricognizione, avente perlomeno valore sul piano probatorio (ex art.1988 c.c.).

In via generale, comunque, Solter S.r.l. -come già anticipato sopra- nella corrispondenza intercorsa e agli atti, non ha mai contestato di essere essa stessa tenuta agli obblighi di ripristino ambientale (sostenendone al più la loro prescrizione), con ciò riconoscendo di essere titolare della relativa obbligazione.

Peraltro, quand'anche non si ritenesse (già) sussistere l'obbligazione in capo a Solter S.r.l., per tutte le argomentazioni già esposte, si potrà attribuire a tale impegno il valore di promessa unilaterale (eventualmente atipica), secondo una figura negoziale, ammessa oramai nell'ordinamento e che viene ricondotta all'art.1333 c.c. Si è ritenuto, ad esempio, in tema di concessione edilizia, rientrare nell'art.1333 c.c., un c.d. modulo negoziale che prevedeva la cessione gratuita, da parte dell'impresa costruttrice, di una porzione di una area allo scopo di essere destinata a servizi pubblici e strade, sotto condizione di efficacia del rilascio della concessione.

Sotto un diverso profilo, ritornando, invece, negli schemi più propriamente pubblicistici, si potrebbe, comunque, senz'altro attribuire validità a quell'impegno di Solter S.r.l., situato all'interno del rapporto procedimentale con la PA per il subentro nell'attività di cava.

D'altra parte la Corte di Cassazione (n. 9314/2013) ha confermato, sempre in ambito edilizio, che nulla esclude che il soggetto privato assuma *“anche di propria iniziativa”* determinati impegni (nella specie trattavasi di un atto di *“impegno”* di procedere all'attuazione delle opere di urbanizzazione).

Ci si rimette, in ogni caso, sulla sua qualificazione alla valutazione del TAR.

II.5.- IN OGNI CASO, SULL'OBLIGAZIONE SOLIDALE TRA I DEBITORI

L'art. 1294 c.c. prevede che *“i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”*. La presunzione di solidarietà passiva ha come presupposto l'assunzione di un unico debito, che ricorre nel caso in esame in quanto Inerti Ecoter S.r.l. e Solter S.r.l. sono entrambe debentrici per la medesima prestazione di ripristino ambientale del polo estrattivo “CSR1 Cave di Casorezzo” e sono, dunque, da ritenersi tenute a rispondere - in

via solidale tra loro per quanto fin qui detto – dell'inadempimento alle obbligazioni di ripristino.

Sul punto, giova anche quanto sopra affermato (II.2.3.) in materia di responsabilità solidale nel caso di successione nella titolarità del bene e dell'attività ovvero di onere reale (CDS 3570/2014).

In via subordinata, qualora non si ritenesse le due Società tenute tra loro in via solidale, si condanni l'una o l'altra in via principale e l'altra in via sussidiaria.

III.- SUL RISARCIMENTO DEI DANNI.

L'art.1453 c.c., come su detto invocabile nella fattispecie, fa salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni.

Danni sia patrimoniali, per l'enorme dispendio di tempo ed energie da parte dei tecnici comunali, per il continuo monitoraggio e controllo dello stato dei luoghi, per l'emanazione di diffide, per l'esame di osservazioni, istanze ecc., inutilmente gravose della loro attività.

Danni anche non patrimoniali, considerato che l'attuale stato dei luoghi è dannoso per il Comune e i suoi abitanti, che non possono godere dei benefici positivi della grande area verde che avrebbe dovuto sorgere sui mappali cavati.

*** ** ***

Tutto ciò premesso, per tali motivi, e con ogni più ampia riserva, sia in relazione al presente giudizio sia eventualmente ad ulteriori tutele in via giudiziale, sia in relazione a eventuali ulteriori procedimenti amministrativi con esercizio di autonomi poteri pubblici, il Ricorrente Comune di Busto Garolfo, a mezzo della sottoscritta procuratrice,

chiede

che l'Ecc.mo Tar adito Voglia, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e deduzione, di merito ed istruttoria, così giudicare:

- 1) accertare la sussistenza dell'obbligazione ai ripristini ambientali, meglio determinati e definiti in atti (in particolare negli elaborati grafici prodotti e nella relazione tecnica allegata), in capo alle resistenti in via solidale tra loro (ovvero, subordinatamente, in via sussidiaria, ovvero ancora esclusiva), e la sua mancata attuazione da parte delle resistenti ed il loro inadempimento, in relazione, per quanto rileva in questa sede, ai mappali n. 140, 141, 142 e parte del 239 del foglio 27, nonché i mappali n.124, 125, 126, 127, 128, 129, 166, 167, 168 e 277 del foglio 27 siti nel Comune di Busto Garolfo;
- 2) condannare le resistenti, in via solidale tra loro (ovvero, subordinatamente, in via

sussidiaria, ovvero ancora esclusiva), all'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al punto che precede, secondo quanto previsto nelle convenzioni e autorizzazioni richiamate, come meglio individuate in atti (nonché negli elaborati grafici prodotti e nella relazione tecnica allegata) ovvero quelle che meglio saranno dettagliate in corso di giudizio, anche a mezzo di eventuale consulenza tecnica, per le ragioni esposte nel presente ricorso;

3) condannare le resistenti, in via solidale tra loro (ovvero, subordinatamente, in via sussidiaria), a risarcire al Comune di Busto Garolfo tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati e derivanti dal mancato, incompleto, inesatto, intempestivo adempimento alle obbligazioni per cui è giudizio, nella somma che risulterà all'esito del giudizio, eventualmente anche in via equitativa, da maggiorarsi con rivalutazione monetaria e interessi dalla data della domanda.

Con vittoria di spese e anticipazioni del presente giudizio.

In via istruttoria, allo stato si producono i seguenti documenti:

- 1) delibera del Consiglio Comunale del Comune di Busto Garolfo n. 25/2002 del 30.5.2002;
- 2) delibera della Giunta del Comune di Busto Garolfo n. 121/2001 del 2.07.2002;
- 3) *“Convenzione fra il Comune di Busto Garolfo, il Comune di Casorezzo, il Parco del Roccolo e la società Cave di Casorezzo per la regolamentazione della prosecuzione dell'attività estrattiva”*, sottoscritta in data 5.07.2002;
- 3 bis) elaborato n. 2, *“Ripristino ambientale Superfici”*, allegato alla Convenzione del 5.7.2002 (il doc viene ora prodotto in copia ridotta e/o stralcio con riserva di produrne copia completa e per esteso con le memorie istruttorie);
- 3 ter) elaborato n. 3, *“Ripristino ambientale sezioni tipologiche”*, allegato alla Convenzione del 5.7.2002 (il doc viene ora prodotto in copia ridotta e/o stralcio con riserva di produrne copia completa e per esteso con le memorie istruttorie);
- 3 quater) *“relazione illustrativa”*, descrittiva del progetto di ripristino, allegata alla Convenzione del 5.7.2002;
- 4) delibera della Giunta Comunale di Busto Garolfo n. 136/2002 del 16.07.2002, di modifica della delibera di GC n. 121/2002 (doc. 2);
- 5) *“Convenzione fra il Comune di Busto Garolfo e la società Cave di Casorezzo Srl per la prosecuzione dell'attività estrattiva”*, rep. n. 3030, sottoscritta in data 25.07.2002;
- 6) Autorizzazione Dirigenziale della Provincia di Milano n. 63/2002 del 25.07.2002;
- 6 bis) allegato n. 3 *“Piano di recupero ambientale – Morfologia e botanica”* alla

Autorizzazione n. 63/2002 del 25.07.2002- coincidente con la tav. 3 allegata alla delibera di GC n. 136/2002- (il doc viene ora prodotto in copia ridotta e/o stralcio con riserva di produrne copia completa e per esteso con le memorie istruttorie);

6 ter) allegato n. 4 “*Sezioni – Modalità di coltivazione – Recupero ambientale – Lotti – Quote – Livello falda*” alla Autorizzazione 63/2002 del 25.07.2002 (il doc viene ora prodotto in copia ridotta e/o stralcio con riserva di produrne copia completa e per esteso con le memorie istruttorie);

7) verbale di visita all'ATEg11 del 14.9.2004, sottoscritto da rappresentanti del Parco del Roccolo, del Comune di Busto Garolfo, del Comune di Casorezzo e di Cave di Casorezzo;

8) delibera della Giunta Comunale del Comune di Busto Garolfo n. 55/2005 del 29.3.2005;

9) Autorizzazione Dirigenziale della Provincia di Milano n. 101/2005 del 29.4.2005;

9 bis) allegato n. 3 “*Piano di recupero ambientale – Morfologia e botanica*” alla Autorizzazione Dirigenziale della Provincia di Milano n. 101/2005 del 29.4.2005 (il doc viene ora prodotto in copia ridotta e/o stralcio con riserva di produrne copia completa e per esteso con le memorie istruttorie);;

9 ter) allegato n. 4 “*Sezioni – Modalità di coltivazione – Recupero Ambientale – Lotti – Quote – Livello Falda*” alla Autorizzazione Dirigenziale della Provincia di Milano n. 101/2005 del 29.4.2005 (il doc viene ora prodotto in copia ridotta e/o stralcio con riserva di produrne copia completa e per esteso con le memorie istruttorie); ;

10) verbale di visita all'ATEg11 del 22.12.2006, sottoscritto da rappresentanti del Parco del Roccolo, del Comune di Busto Garolfo, del Comune di Casorezzo e di Cave di Casorezzo;

11) verbale di visita all'ATEg11 del 20.12.2007, sottoscritto da rappresentanti del Parco del Roccolo, del Comune di Busto Garolfo, del Comune di Casorezzo e di Cave di Casorezzo;

12) verbale di visita all'ATEg11 del 26.3.2009, sottoscritto da rappresentanti del Parco del Roccolo, del Comune di Busto Garolfo, del Comune di Casorezzo e di Cave di Casorezzo;

13) atto di fusione per incorporazione della Ditta Cave di Casorezzo Srl nella Società Inerti Ecoter SGA Srl del 30.07.2009;

14) verbale di visita all'ATEg11 del 27.5.2010, sottoscritto da rappresentanti del Parco del Roccolo, del Comune di Busto Garolfo, del Comune di Casorezzo e di Ecoter Inerti SGA Srl;

15) atto di Cessione di ramo d'azienda da Inerti Ecoter SGA Srl a Solter Srl, sottoscritto il 18.09.2012;

15 bis) allegato A all'atto di Cessione di ramo d'azienda da Inerti Ecoter SGA Srl a Solter Srl,

sottoscritto il 18.09.2012

16) comunicazione di Solter Srl al Comune di Busto Garolfo, al Legale del Parco del Roccolo e al Comune di Casorezzo del 1.03.2013;

17) estratto (pag. 39/69) della “*Relazione tecnica*” (redatta da Te A. Consulting) allegata al “*Progetto di gestione produttiva dell'ATEg11, del Piano cave della Provincia di Milano*” presentato dalla stessa Solter Srl a luglio 2014;

18) verbale di visita all'ATEg11 dell'8.01.2015, sottoscritto dal direttore PLIS del Roccolo e da rappresentanti del Comune di Busto Garolfo e del Comune di Casorezzo;

19) verbale di sopralluogo dell'11.6.2015, compiuto da rappresentanti del Parco del Roccolo e del Comune di Busto Garolfo, e rilievi fotografici allegati;

20) delibera della Giunta Comunale del Comune di Busto Garolfo n. 84/2015 del 23.6.2015;

21) nota n. 9827 del 25.06.2015 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Busto Garolfo;

22) comunicazione di Solter Srl diretta a Comune di Busto Garolfo, Comune di Casorezzo e Parco del Roccolo del 6.7.2015;

23) lettera del Comune di Busto Garolfo rivolta a Solter Srl del 22.7.2015;

24) estratto della Visura storica della Società Inerti Ecoter SGA Srl della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano del 1.12.2015 (pag. 8/33);

25) estratto (pag. 63/94) della “*Relazione tecnica integrativa*” di gennaio 2016 al “*Progetto di gestione produttiva ATEg11 e Recupero ambientale di parte dell'Ambito con riempimento mediante Rifiuti Non Pericolosi*”, per cui la Solter Srl ha presentato istanza di VIA e AIA in data 16.06.15, protocollo n. 152189;

26) nota tecnica redatta da funzionario incaricato del Comune di Busto Garolfo del 5.2.2016 al sopralluogo del 19.1.2016 e due rilievi fotografici allegati.

In ogni caso con ogni più ampia riserva.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che si tratta di ricorso al TAR ordinario. Si allega CU di € 650,00 con la comunicazione del versamento.

Con osservanza.

Busto Arsizio, 11 febbraio 2016.

Avv. Cristina Seccia